

**Legge Regionale 11 febbraio 1999,  
N° 8  
Modifica alla L. R. 17 aprile 1990, N°  
44.**

**in numero speciale del  
B.U.R.A. n. 178 del 16-2-1999**

**sommario**

Art. 1..... 1

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
HA APPOSTO IL VISTO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA  
la seguente legge:

**Art. 1**

L'art. 4 della L.R. 17.4.1990, n. 44 è così sostituito:  
Fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni  
in materia di sicurezza, non possono essere  
installati impianti per la distribuzione di GPL per  
autotrazione ad una distanza inferiore a Km 15 da  
un altro impianto di distribuzione di GPL per  
autotrazione già esistente o per il quale sia stata  
presentata domanda di autorizzazione in data  
antecedente.

La distanza di Km 15 è riferita al percorso stradale  
minimo calcolato sulla viabilità ordinaria (strada  
statale, provinciale o comunale).

Sono fatte salve le richieste di autorizzazioni  
presentate alla data del 21.12.1998 che saranno  
evase con i criteri della normativa precedente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel  
Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  
farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 febbraio 1999

**note**

*Id 1.138*